

28363/11

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Uggetti

SANZIONI  
AMM. VE

R.G.N. 28461/2006

Proc. 28363

Rep.

Ord. 28/1/2011

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -

Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

ILCASO.it

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 28461-2006 proposto da:

PARADISO ASSUNTA, elettivamente domiciliata in  
ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio  
dell'avvocato COVONE FRANCESCA (c/o STUDIO  
LOVELLS), rappresentata e difesa dall'avvocato  
PAGLIA ANTONIO;

- **ricorrente** -

2011

**contro**

2490

COMUNE DI SARZANA in persona del Sindaco pro

tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 883/2005 del GIUDICE DI  
PACE di SARZANA, depositata il 21/10/2005;


udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 28/11/2011 dal Consigliere  
Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l'Avvocato CAVONE Francesca, con delega  
depositata in udienza dell'Avvocato Antonio  
PAGLIA, difensore della ricorrente che ha chiesto

di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per  
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

ILCASO.it

2 



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Assunta Paradiso proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S. per avere superato il limite consentito di velocità di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari.

L'opponente deduceva che l'autovettura era intestata a soggetto diverso e precisamente ad un trust di diritto australiano del quale essa era trustee e pertanto non poteva essere ritenuta responsabile, quale persona fisica e in proprio, per il pagamento della sanzione, né avrebbe avuto l'obbligo di segnalare il conducente.

Il Giudice di Pace con sentenza del 21/10/2005 rigettava l'opposizione rilevando che l'opponente, quale trustee, era stata correttamente indicata come destinataria del provvedimento impugnato ed era responsabile delle violazioni del Codice della Strada derivanti dalla proprietà dell'autovettura.

Paradiso Assunta propone ricorso per cassazione affidato a due motivi corredati da quesiti di diritto; a tal proposito occorre subito osservare che la sentenza è stata pubblicata in data 21/10/2005 e pertanto prima del 2/3/2006, data di entrata in vigore



del D.L.vo 2/2/2006 n. 40; ne consegue che non è richiesta la formulazione del quesito.

Non si è costituito l'intimato Comune di Sarzana.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione perché il giudice di pace avrebbe ritenuto che la contravvenzione sia stata elevata *"nei confronti del trust e non nei confronti di Assunta Paradiso quale persona fisica"*; il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di pace, al contrario, ha correttamente rilevato che la contravvenzione è stata elevata alla Paradiso quale proprietaria e trustee e che, mancando al trust personalità giuridica, proprio il trustee, ossia Paradiso Assunta, era responsabile dell'infrazione in quanto proprietaria.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, testualmente *"violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 11, 12 legge 16/10/1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° Luglio 1985"*; nel motivo si sostiene che la separazione patrimoniale derivante dal conferimento nel



trust determinerebbe la creazione di due soggetti giuridici distinti (il trust e il trustee) e il trustee non sarebbe responsabile con il proprio patrimonio dei debiti del trust.

La prima affermazione è del tutto priva di fondamento.

Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti

nell'esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto

accade nel Regno Unito, ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust.

Infine, le ulteriori argomentazioni relative all'autonomia patrimoniale sono del tutto irrilevanti, posto che la responsabilità della ricorrente deriva dall'intestazione formale del bene (in conformità all'art. 2 L. 364/1989 di ratifica della convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts, comma 2 lett b laddove si stabilisce che "*i beni del trust sono intestati a nome del trustee*") e dall'art. 196 CdS che



attribuisce all'intestatario la responsabilità solidale per le violazioni al CdS punibili con la sanzione amministrativa; non è invece rilevante in questa sede l'individuazione del patrimonio aggredibile in conseguenza della riconosciuta responsabilità.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 28/11/2011.

Il Consigliere estensore.

(dr. Cesare Proto)

Il Presidente.

(dr. Massimo Oddo)

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella PANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma,  
22 DIC. 2011

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella PANNA